



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

**C O P I A**

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUSSOLA NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS".	Nr. Progr.	<b>23</b>
	Data	<b>21/06/2024</b>
	Seduta Nr.	<b>4</b>

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2024 alle ore 19:00.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	OTTONI RENATO	S		
CARBONI LARA	S	COMINOTTI ILENIA	S		
QUARENGHI ANNA CATERINA	S	BOSONI GIAN CARLA	S		
DEPIETRI SABRINA	S	VIGHI ALESSANDRO	S		
SANFELICI MATTEO	S	BIA DORIS	S		
<i>TOTALE Presenti: 10</i>			<i>TOTALE Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

**OGGETTO:**  
**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUSSOLA NEL  
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS".**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

**PREMESSO:**

- che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-*quinquies*, e successive modifiche e integrazioni, al fine di "assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni", ha sancito come "obbligatorio", per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'"*esercizio delle funzioni fondamentali*" mediante unione di comuni o convenzione, aggiungendo che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

- che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha confermato, in capo alle comunità locali, la facoltà di scelta della propria forma associativa, definendo, con chiarezza, le funzioni fondamentali dei comuni, eliminando la distinzione fra comuni con popolazione superiore e comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e privilegiando il modello associativo dell'unione di comuni (di cui all'art. 32 del T.U.E.L.);

- che il termine, stabilito dall'art. 14, comma 31-*ter*, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., entro il quale i comuni devono assicurare l'attuazione delle disposizioni in materia di gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali elencate all'art. 14, comma 27, del medesimo decreto, più volte prorogato, è stato differito al 31 dicembre 2016 dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 210/2015, convertito, con modificazioni, in L. n. 21/2016, al 31 dicembre 2017 dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 19/2017, al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1120, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, al 30 giugno 2019 dall'art. 1, comma 2-*bis*, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, al 31 dicembre 2019 dall'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, al 31 dicembre 2020 dall'art. 18-*bis*, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, al 31 dicembre 2021 dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, al 31 dicembre 2023 dall'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e, da ultimo, al 31 dicembre 2024 dall'art. 2, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;

- che, a norma del comma 28-*bis* dello stesso art. 14 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., in caso di opzione per la forma associativa dell'unione, trova applicazione l'articolo 32 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

- che, ai sensi del comma 29 del medesimo art. 14 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma

associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

- che la Regione Lombardia, con L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, ha stabilito, all'art. 8, che l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS", il cui atto costitutivo è stato sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3;

- che, a seguito del recesso anticipato del Comune di Martignana di Po, l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo;

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati hanno trasferito il personale dipendente all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", con decorrenza 1° gennaio 2017;

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni associati hanno conferito, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., come di seguito elencate:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

*l-bis*) i servizi statistici ed informativi;

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell'Unione hanno sottoscritto le convenzioni di conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", di tutte le sopraelencate funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.;

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha preso atto del trasferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° gennaio 2017;

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio dell'Unione ha recepito il conferimento, in capo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 1° gennaio 2017;

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni;

- che l'art. 8, comma 6, e l'Allegato A dello Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" individuano, in conformità all'Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed all'Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i., le funzioni amministrative e i relativi servizi conferibili all'Unione, di derivazione nazionale o regionale, ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni;

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 07/09/2017, hanno approvato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico;

- che il Consiglio dell'Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell'Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017;

- che, in applicazione delle medesime disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 11/09/2020, hanno approvato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico;

- che il Consiglio dell'Unione, con deliberazione C.U. n. 21 del 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all'Unione "TERRAE FLUMINIS", ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell'Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 18/11/2020;

- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni, con nota in data 14/11/2016, ha assegnato all'Unione "TERRAE FLUMINIS" il Codice Ministeriale Unione 1030266170;

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l'iscrizione dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;

- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell'Unione "TERRAE FLUMINIS";

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola (n. 2.681 abitanti al 31/12/2023) e Torricella del Pizzo (n. 585 abitanti al 31/12/2023) aveva una consistenza demografica di n. 3.266 abitanti al 31/12/2023;

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 22/2011, in quanto l'insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

#### **VISTE E RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 dell'11/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS": 3<sup>a</sup> modifica.*»;

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 18/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS": 3<sup>a</sup> modifica (seconda votazione).*»;

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS": 3<sup>a</sup> modifica (terza votazione).*»;

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "*Modifica delle convenzioni di conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla*

*L. n. 122/2010, e s.m.i., e delle funzioni amministrative non fondamentali relative alle Missioni 05 e 06 del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2009 e s.m.i.)”;*

**PREMESSO**, inoltre:

- che, con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2024, veniva fissata per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per i giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio;

- che, con decreto del Prefetto della provincia di Cremona Prot. n. 24724/2024 in data 11 aprile 2024, venivano convocati, per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali in ottantasette comuni della provincia, fra i quali il Comune di Gussola;

- che, nelle predette consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, a seguito delle operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti effettuate, in data 10 giugno 2024, dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune, è risultato eletto, alla carica di Sindaco del Comune di Gussola, il sig. Stefano Belli Franzini;

- che il Sindaco assume le proprie funzioni di responsabile dell'amministrazione del comune e di rappresentante dell'ente (art. 50, commi 1 e 2, del T.U.E.L.), di autorità locale (art. 50, comma 4, del T.U.E.L.) e di ufficiale del Governo (art. 54 del T.U.E.L.) per la *“sola forza ed efficacia del suffragio universale”* (circolare del Ministero dell'Interno 30 giugno 1999 numero 3) e quindi in seguito alla *“proclamazione degli eletti”*;

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni, decorrenti, per il sindaco, dalla proclamazione degli eletti consacrata nel verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune, dunque dal 10 giugno 2024, e, per i consiglieri comunali, all'atto della proclamazione degli eletti ai sensi degli artt. 38, comma 4, e 41, comma 1, del T.U.E.L., una volta esperito, con esito positivo, il procedimento di convalida per l'esame della condizione degli eletti, da esperire, necessariamente, nella prima seduta consiliare;

- che la presente è la prima seduta, di insediamento, del Consiglio Comunale eletto nelle consultazioni amministrative svoltesi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, a seguito della proclamazione degli eletti effettuata, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i., dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune in data 10 giugno 2024, e di convocazione disposta (Prot. n. 3960/2024 del 17/06/2024) nel termine perentorio previsto dall'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- che, a norma del citato art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nel corso della presente seduta di insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, con propria precedente deliberazione C.C. n. 16 in seduta odierna del 21/06/2024, si è provveduto, con esito positivo, all'esame della condizione degli eletti nelle predette consultazioni amministrative, tanto nei confronti dei Consiglieri proclamati eletti, quanto nei confronti del Sindaco risultato eletto, facendo constare l'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e, pertanto, convalidando la proclamazione degli eletti effettuata, in data 10 giugno 2024, dall'Adunanza dei Presidenti

delle sezioni del Comune;

- che, con decreto n. 2/2024 del 21/06/2024 (Prot. n. 4100/2024), il neoeletto Sindaco del Comune di Gussola ha nominato i componenti della Giunta comunale e, tra questi, il Vicesindaco, e ne ha dato comunicazione a questo Consiglio comunale nella presente seduta, come da precedente verbale di C.C. n. 18 in seduta odierna del 21/06/2024;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 32 (*Unione di comuni*), commi 3 e 4, del T.U.E.L., a norma del quale: “3. *Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.*

4. *L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.*”;

**VISTA** la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “*Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*”, e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 18 (*Unioni di comuni lombarde*) della citata L.R. n. 19/2008 e s.m.i., laddove, al comma 5, dispone: “*Sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione. Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti del consiglio.*”;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 22, recante «*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2012.*», tuttora in vigore;

- il Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2, rubricato «*Contributi alle unioni di comuni lombarde in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).*», e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento Regionale 27 gennaio 2016 - n. 2, recante «*Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)»*»;

- il Regolamento Regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante «*Modifiche agli articoli 2, 5, 11, 18 e 22, nonché all'allegato B del Reg. reg. 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)".*»;

- la D.G.R. 27 marzo 2015, n. X/3304, rubricata «*Istituzione del registro delle unioni di comuni lombarde ai sensi dell'art. 20bis della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 "Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e approvazione delle modalità di iscrizione e cancellazione (di concerto con l'Assessore Garavaglia).*»;

- la Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 15, rubricata «*Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali.*»;

- la Legge Regionale 27 novembre 2020, n. 22, rubricata «*Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020.*»;

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTO** lo «*Statuto comunale*», approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 45 (*Unione di Comuni*) dello Statuto comunale, il quale, dopo aver previsto, al comma 1, che il Comune, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza, possa promuovere, con altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni o aderirvi, al comma 3 testualmente recita: «*Lo Statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.*»;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda «*TERRAE FLUMINIS*», nel testo vigente approvato con la citata deliberazione C.U. n. 6 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge;



**RICHIAMATI**, in particolare:

- l'art. 11 (*Gli organi di governo*) dello Statuto dell'Unione "TERRAE FLUMINIS", a norma del quale: "1. *Gli organi di governo dell'Unione, formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati, sono:*

- a) *il Consiglio*
- b) *la Giunta;*
- c) *il Presidente.*

2. *Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.*

3. *L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.*

4. *Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto disposto dall'articolo 29 del presente Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente dell'Unione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative temporalmente differenziate, si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.*

5. *In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.*

6. *Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna retribuzione, gettone, indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, di permessi, di licenze, di rimborsi di spese documentate, di rimborsi chilometrici a fronte di missioni autorizzate e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi delle Unioni, in base alla vigente normativa statale.”;*

- l'art. 13 (*Composizione del Consiglio*), commi da 1 a 3, dello Statuto dell'Unione, che testualmente recita:

"1. *Il Consiglio dell'Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, la rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresentanza di ogni Comune.*

2. *Il numero dei componenti elettivi il Consiglio dell'Unione è pari a 11, ai quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:*

<b>COMUNE</b>	<b>Sindaci</b>	<b>Maggioranza</b>	<b>Minoranza</b>	<b>TOTALE</b>
GUSSOLA	1	6	2	9
TORRICELLA DEL PIZZO	1	2	1	4
<b>TOTALE</b>	2	8	3	13

3. *In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza.”;*

- l'art. 14 (*Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri*) dello Statuto dell'Unione, a norma del quale:

*“1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di Consiglieri riportato nella tabella di cui al precedente articolo 13. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione sono eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e l'altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza sono chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza votano i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risultano eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, per ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età. I Comuni aderenti all'Unione che devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.*

[...]

*3. Fatta salva l'ipotesi della prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, i Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre trenta giorni dalla seduta di insediamento o, comunque, dall'adesione di nuovi Comuni all'Unione. In caso di adesione di nuovi Comuni, tutti i Consigli Comunali provvedono, nella prima seduta utile e, comunque, nel rispetto del termine di cui sopra, all'elezione dei propri rappresentanti.*

[...]

*5. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro i predetti termini, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione:*

- a) i Consiglieri Comunali di maggioranza che hanno riportato, nelle elezioni, le maggiori cifre individuali, tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco;*
- b) il candidato Sindaco non eletto e, in via sussidiaria, i Consiglieri Comunali di minoranza che hanno riportato, nelle elezioni, le maggiori cifre individuali, tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco.*

*In caso di parità di cifre individuali, prevale il Consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

*6. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa convalida in apposita seduta di Consiglio dell'Unione, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.*

*7. Accertata la regolarità formale dell'attestazione o delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più anziano d'età nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione, affinché questo provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.*

*8. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.*

*9. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.*

*10. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.*

[...];

**DATO ATTO** che si rende necessario provvedere al rinnovo dei rappresentati nel Consiglio dell'Unione del Comune di Gussola, interessato dalle elezioni amministrative svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024;

**RILEVATO:**

- che, nelle predette consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Gussola, è stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati;

- che, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, *“Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.”*;

- che, essendo stati raggiunti entrambi i *quorum* previsti dal citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2024, come da verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata e il candidato a sindaco collegato;

- che, conseguentemente, i seggi assegnati al consiglio comunale in numero di dieci dall'art. 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono stati attribuiti all'unica lista presentata e votata, cosicché a tale lista sono stati attribuiti tanti seggi di consigliere quanti erano i candidati della lista stessa, cioè n. 9;

- che, per quanto precede, i nuovi Consiglieri presenti nel Consiglio comunale di Gussola appartengono tutti alla maggioranza consiliare e, pertanto, non è presente una minoranza consiliare;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, sulla base della composizione numerica del Consiglio dell'Unione prevista dal citato art. 13, comma 2, dello Statuto, procedere all'elezione dei nuovi rappresentanti del Comune di Gussola nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombardia “TERRAE FLUMINIS” e, conseguentemente, provvedere all'elezione degli 8 componenti elettivi da nominare tra i Consiglieri comunali, in aggiunta al Sindaco del Comune di Gussola, membro di diritto, nel Consiglio dell'Unione, con le modalità indicate, al fine di garantire il regolare funzionamento del Consiglio dell'Unione:

- dall'art. 13, comma 3, dello Statuto, che recita: *“In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza.”*;

- dall'art. 14, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto, che recita: *“I Comuni aderenti all'Unione che devono eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.”*;

**EVIDENZIATO** che, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un'unica lista, il Consiglio comunale di Gussola elegge i propri rappresentanti nel numero, pari a 8 rappresentanti elettivi, complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista;

**VISTO** il “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*”, approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

**RICHIAMATO** l'art. 16, comma 2, del predetto Regolamento comunale, a norma del quale le deliberazioni consiliari concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna;

**VISTO** il “*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*”, approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;

**ACQUISITO**, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Segretario comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tanto premesso e richiamato, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma segreta, a norma dell'art. 16, comma 2, del citato “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.*”, trattandosi di deliberazione concernente persone:

Elezione di n. 8 rappresentanti della maggioranza del Consiglio comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”

**DESIGNATI** i tre Consiglieri scrutatori:

- sig.ra Gian Carla Bosoni (Consigliera di maggioranza);
- sig.ra Ilenia Cominotti (Consigliera di maggioranza);
- sig. Matteo Sanfelici (Consigliere di maggioranza);

**DISTRIBUITE** le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta, e svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell'elezione di n. 8 rappresentanti della maggioranza del Consiglio comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è il seguente:

Per l'elezione di n. 8 rappresentanti della maggioranza, presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti nessuno, hanno riportato voti:

- |  |            |
|--|------------|
| - sig.ra Lara Carboni (Consigliera di maggioranza):            | voti n. 2; |
| - sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliera di maggioranza): | voti n. 1; |
| - sig. Matteo Sanfelici (Consigliere di maggioranza):          | voti n. 1; |
| - sig.ra Doris Bia (Consigliera di maggioranza):               | voti n. 1; |
| - sig.ra Gian Carla Bosoni (Consigliera di maggioranza):       | voti n. 1; |
| - sig.ra Ilenia Cominotti (Consigliera di maggioranza):        | voti n. 1; |
| - sig.ra Sabrina Depietri (Consigliera di maggioranza):        | voti n. 2; |
| - sig. Renato Ottoni (Consigliere di maggioranza):             | voti n. 1; |
| - schede bianche:  | n. 0;      |
| - schede nulle:  | n. 0;      |

**CONCLUSA** la votazione, sulla base dei risultati dalla stessa scaturiti, il Sindaco proclama l'elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", come segue:

<b>Consiglieri dell'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" in rappresentanza del Comune di Gussola - Componenti elettivi</b>		
1	Lara CARBONI	Maggioranza
2	Sabrina DEPIETRI	Maggioranza
3	Anna Caterina QUARENGHI	Maggioranza
4	Matteo SANFELICI	Maggioranza
5	Doris BIA	Maggioranza
6	Gian Carla BOSONI	Maggioranza
7	Ilenia COMINOTTI	Maggioranza
8	Renato OTTONI	Maggioranza

Tanto premesso e richiamato,

### **DELIBERA**

1) **DI PRENDERE ATTO** degli esiti dell'elezione descritta nelle premesse, essendo risultati proclamati eletti, a seguito di votazione in forma segreta, i seguenti rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS":

<b>Consiglieri dell'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" in rappresentanza del Comune di Gussola</b>			
1	<b>Stefano BELLI FRANZINI</b>	Sindaco	Membro di diritto
2	<b>Lara CARBONI</b>	Consigliera comunale	Consigliera di maggioranza
3	<b>Sabrina DEPIETRI</b>	Consigliera comunale	Consigliera di maggioranza
4	<b>Anna Caterina QUARENGHI</b>	Consigliera comunale	Consigliera di maggioranza
5	<b>Matteo SANFELICI</b>	Consigliere comunale	Consigliere di maggioranza
6	<b>Doris BIA</b>	Consigliera comunale	Consigliera di maggioranza
7	<b>Gian Carla BOSONI</b>	Consigliera comunale	Consigliera di maggioranza
8	<b>Ilenia COMINOTTI</b>	Consigliera comunale	Consigliera di maggioranza
9	<b>Renato OTTONI</b>	Consigliere comunale	Consigliere di maggioranza

2) **DI DARE ATTO** che, essendo nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Gussola, stata presentata, ammessa e votata una sola lista di candidati, ed essendo risultati eletti tutti i

candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata ed il candidato a sindaco alla stessa collegato, nel Consiglio comunale di Gussola non è presente una minoranza consiliare, con la conseguenza che i nuovi rappresentanti del Comune di Gussola nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" appartengono tutti alla maggioranza consiliare;

3) **DI NOMINARE**, pertanto, quali componenti elettivi del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", in rappresentanza del Comune di Gussola, oltre al Sindaco Stefano BELLI FRANZINI, membro di diritto, i signori:

<b>Consiglieri dell'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" in rappresentanza del Comune di Gussola - Componenti elettivi</b>		
<b>1</b>	<b>Lara CARBONI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>2</b>	<b>Sabrina DEPIETRI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>3</b>	<b>Anna Caterina QUARENGHI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>4</b>	<b>Matteo SANFELICI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>5</b>	<b>Doris BIA</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>6</b>	<b>Gian Carla BOSONI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>7</b>	<b>Ilenia COMINOTTI</b>	<b>Maggioranza</b>
<b>8</b>	<b>Renato OTTONI</b>	<b>Maggioranza</b>

4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo, con gli atti conseguenti, al fine di garantire il regolare funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS",

**DOPO** separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

**CON VOTI** unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



**COMUNE DI GUSSOLA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. **23**      Data Delibera **21/06/2024**

**OGGETTO**

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GUSSOLA NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 21/06/2024
	F.to Candela Sabina
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 21/06/2024**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **27/06/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 27/06/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 27/06/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024 00:00:00**

Data 07/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **07/07/2024**

Data 07/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---